

Comune di Regalbuto

www.comune.regalbuto.en.it

Settore LL.PP.

OGGETTO: LAVORI DI VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELL'ITINERARIO TURISTICO ALL'INTERNO DEL SITO NATURALISTICO DENOMINATO "LAGO POZZILLO", NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI REGALBUTO, GARA INDETTA DA COMUNE DI REGALBUTO NELL'AMBITO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

Lavori: (OG 1 Edifici civili e industriali).
RDO nr. 3748464 (Piattaforma MEPA)
Cup H54E21000310009-Cig A015B7188D

Verbale di commissione n. 3


Premesso che:

- In riferimento ai lavori in oggetto, in data 27 ottobre 2023, è stata espletata la gara con le modalità previste dall'art. 50 comma 1 lett. a – Offerta al minor prezzo previsto dall'art. 50 comma 4 del D.lgs. 36/2023 sull'importo a base di gara di € 52.253,08 oltre oneri ed iva.
- A tal proposito, in pari data, è stato redatto relativo verbale di gara dal quale risulta:
 - a) *"che la ditta FASCIANA STEFANO non ha presentato le dichiarazioni relative all'art. 108 comma 9 del D.Lgs. 36/2023 e per tanto si è proceduto all'esclusione dalla procedura di gara"*.
 - b) *"A seguito di quanto sopra, l'o.e. che ha presentato la migliore offerta è la ditta LABRUNA COSTRUZIONI S.R.L. in Avalimento con la ditta ausiliaria LABRUNA DOMENICO P.IVA 00111360863"*.
- Ai sensi dell'art. 90 comma 1 del D. Lgs. n.36/2023, questo ente ha provveduto ad avviare le notifiche alle ditte in gara attraverso le rispettive PEC e tramite la piattaforma MEPA.

Preso atto della richiesta di riammissione in autotutela fatta pervenire dalla ditta Fasciana Stefano con PEC prot. n.21533 del 30/01/2023 nella quale si riferisce che *"... la mancata indicazione dei costi di manodopera comporta l'esclusione solo nel caso in cui l'offerente sia messo nella possibilità concreta di indicare i costi in questione (Questo quanto stabilito dal TAR Abruzzo che si esprime su un caso in cui la modulistica sulla piattaforma Mepa non consentiva di indicare i costi della manodopera, l'Aquila, Sez. I-16/12/2021 n.560).*

La gara in oggetto è stata indetta su piattaforma MEPA e, per la formulazione dell'offerta economica in concorrente ha dovuto utilizzare i modelli ivi presenti. ..."

Considerato che la Commissione, riunitasi in data 03/11/2023 con il Verbale n. 2, ha ritenuto di approfondire la tematica in questione sulla possibile riammissione della ditta Fasciana Stefano (P.I. 00544470867) per i motivi su esposti dalla stessa.



Vista la **Sentenza della Corte di Giustizia UE, SEZ. IX, 2 maggio 2019 in causa C-309/18** che ha enucleato talune ipotesi nelle quali, in base ai principi di trasparenza e di proporzionalità, deve ritenersi consentita la regolarizzazione dell'offerta mediante l'attivazione del soccorso istruttorio da parte della stazione appaltante: *"i principi della certezza del diritto, della parità di trattamento e di trasparenza, quali contemplati nella direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale secondo la quale la mancata indicazione separata dei costi della manodopera, in un'offerta economica presentata nell'ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico, comporta l'esclusione della medesima offerta senza possibilità di soccorso istruttorio, anche nell'ipotesi in cui l'obbligo di indicare i suddetti costi separatamente non fosse specificato nella documentazione della gara d'appalto, sempreché tale condizione e tale possibilità di esclusione siano chiaramente previste dalla normativa nazionale relativa alle procedure di appalti pubblici espressamente richiamata in detta documentazione. Tuttavia, se le disposizioni della gara d'appalto non consentono agli offerenti di indicare i costi in questione nelle loro offerte economiche, i principi di trasparenza e di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che essi non ostano alla possibilità di consentire agli offerenti di sanare la loro situazione e di ottemperare agli obblighi previsti dalla normativa nazionale in materia entro un termine stabilito dall'amministrazione aggiudicatrice"*.

Vista la **Delibera n.237 del 30 maggio 2023**, con la quale l'ANAC, in merito all'argomento sulla conformità alla normativa dell'esclusione dell'operatore economico che ometteva di indicare, all'interno del modulo predisposto di offerta economica, i costi della sicurezza e i costi della manodopera, ritiene che *"...l'Amministrazione è tenuta a verificare, anche in considerazione della modalità di funzionamento della piattaforma informatica utilizzata, il fatto che la modulistica resa obbligatoria dal sistema informatico non contenesse lo spazio per l'indicazione degli oneri della sicurezza aziendale e dei costi della manodopera e non fosse editabile dal concorrente, e che egli fosse conseguentemente impossibilitato ad effettuare la dichiarazione in questione. Una volta accertata l'impossibilità di effettuare la dichiarazione la stazione appaltante è tenuta ad ammettere il concorrente al soccorso istruttorio nonché alla sua riammissione alla procedura di gara laddove la valutazione dell'effettiva considerazione di tali oneri all'interno dell'offerta presentata dal medesimo concorrente abbia dato esito positivo."*

Vista la **Delibera n.593 del 13 dicembre 2022**, con la quale l'ANAC, sempre sull'argomento di cui sopra, nella quale pur ribadendo che la mancata separata indicazione dei costi della manodopera e della sicurezza comporta l'esclusione dell'impresa dalla gara: *"... unica eccezione a tale regola generale (si ripete: esclusione dalla gara per omessa separata indicazione di costi sicurezza e manodopera senza soccorso istruttorio ed anche in assenza di espressa comminatoria di esclusione del bando di gara) è costituita dalla presenza di clausole e di modelli che non consentano ai concorrenti di indicare espressamente tali costi nell'ambito della propria offerta economica. Deve trattarsi in altre parole di disposizioni fortemente ambigue o fuorvianti, tali da generare "confusione" nel concorrente, nonché di modelli predisposti dalla stazione appaltante in modo da rendere materialmente impossibile il loro effettivo inserimento. A tutela del "legittimo affidamento", dunque, in siffatte ipotesi deve essere consentita una sanatoria o meglio rettifica postuma del dato ..."*

Considerato che la commissione con il Verbale n.2 ha ritenuto **di accogliere**, per quanto citato nelle premesse e **in autotutela**, la suddetta richiesta di riammissione esercitata dalla ditta Fasciana Stefano, stante il fatto che: secondo giurisprudenza costante, formatasi anche sotto la vigenza del precedente

codice, la mancata indicazione dei costi di manodopera comporta in via automatica l'esclusione dell'offerente dalla gara solo nel caso in cui l'offerente sia messo nella possibilità concreta di indicare i costi in questione nella propria offerta economica. Se tale possibilità non sia ravvisabile, la regola si arresta e trova campo l'eccezione dalla giurisprudenza eurounitaria e nazionale;

Considerato che è stato consentito alle due ditte ammesse: FASCIANA STEFANO P.IVA 00544470867 e LABRUNA COSTRUZIONI S.R.L. 01265510865; di formulare attraverso la piattaforma MEPA, entro e non oltre le ore 24,00 del giorno 8 novembre 2023, apposita dichiarazione relativa all'art. 108 c.9 del D. Lgs n.36/2023.

Vista la nota prot. n.22110 del 07/11/2023, inviata dall'Avvocato Cristina Gulisano per conto della Ditta Labruna costruzioni srl e dall'ausiliaria Labruna Domenico;

Considerate le sentenze di cui sopra e ad abundantiam la sentenza del T.A.R. di Catania n.02794/23 che tratta un caso analogo;

Preso atto della nota di riscontro prot. n. 22444 del 13/11/2023 con la quale la Commissione conferma la decisione presa con il Verbale n. 2 del 03/11/2023.

La commissione, preso atto che le ditte Fasciana Stefano e Labruna Costruzioni SRL, hanno inviato tramite MEPA le integrazioni richieste entro i termini previsti, passa alla apertura delle dichiarazioni e ritenendole ammissibili, procede alla comparazione dei ribassi offerti che risultano essere i seguenti:

- a) Ditta Labruna Costruzioni srl ha offerto il 15,36 %;
- b) Ditta Fasciana Stefano ha offerto il 23,00 %.

All'esito dei controlli di cui sopra, la commissione di gara propone al R.U.P. l'aggiudicazione in favore dell'Operatore Economico **Fasciana Stefano** che ha presentato la miglior offerta al maggior ribasso.

La Commissione di Gara adotta la graduatoria sopra formulata, affinché la stessa possa essere soggetta a verifica ed approvazione, e consegna all'ufficio Albo di Pubblicazione il presente verbale per gli adempimenti consequenziali di competenza che di seguito si riportano:

- a) pubblicare l'odierno verbale di gara sulla piattaforma telematica Avvisi e Bandi della sezione Amministrazione Trasparente del Comune di Regalbuto;
- b) comunicare l'esito della gara alle ditte partecipanti;
- c) informare il RUP:
 - 1) a rendere esecutivi gli adempimenti normativi secondo quanto previsto dal DL.36/2023;
 - 2) esaminare la graduatoria, verificare i requisiti dell'offerente e se la ritiene legittima disporre l'aggiudicazione.

La Commissione di Gara conclude i lavori alle ore 10:30 del 13/11/2023.

Il presente verbale, fin qui redatto in unico originale, composto da n. 3 pagine, previa lettura, viene confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DI GARA:  IL SEGRETARIO: 

I TESTIMONE





Comune di Regalbuto - Piazza della Repubblica 1, 94017 Regalbuto (Enna).

Tel: (+39) 0 935 91 13 11, Fax: (+39) 0 935 91 13 36, Mail: segreteria@comune.regalbuto.en.it

